




Istituto Comprensivo 20 San Michele
Verona

***sicurezza e prevenzione
a scuola***



Prevenzione e protezione dai rischi
D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 242/96 – D.M. 382/98

*Sintesi della normativa vigente integrativa del POF e del
Contratto Integrativo di istituto*

DIRIGENZA
anno scolastico 2007/2008

Si sottolinea che “..le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge (...), un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzare i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza.

È’ in questa ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del Capo di Istituto, in quanto datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti ai diversi servizi.

È’ nella stessa ottica che vanno impostate l’informazione e la formazione rivolte ai lavoratori della scuola e, per quanto richiesto, agli stessi studenti. Infine, e al di là delle prescrizioni normative, è indispensabile realizzare un generale coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alunni sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente, vanno adottati.” (C.M. 119/99)

PERCHE' LA PREVENZIONE NELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Il problema di "salute", "infortunio" e "malattia professionale", richiede azioni concrete in ambito preventivo, che non possono ignorare neppure gli alunni di scuola media. Ancora oggi, purtroppo, l'acquisizione di conoscenze e competenze in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro viene rimandata al momento dell'occupazione: mancano azioni organiche e sistematiche volte "a sviluppare nei futuri lavoratori una sensibilità alla salute come valore e capacità di mettere in pratica le misure di prevenzione".
(da Regione Veneto - "Sicurezza sul lavoro: dai lavoratori scolastici alle aziende")

La pubblicazione del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 (in attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro) richiede agli Operatori e ai Dirigenti Scolastici un impegno che risulta essere gravoso e complesso sia nella interpretazione e applicazione delle varie normative che nella organizzazione di un piano strategico per la tutela della salute di tutti coloro che operano all'interno delle istituzioni scolastiche.

L'introduzione del concetto di *valutazione dei rischi* coinvolge direttamente la responsabilità dei Capi di Istituto, obbligandoli non solo alla conoscenza e al rispetto delle norme, ma soprattutto a maturare nella scuola una cultura della prevenzione.

Nell'ambito del programma che promuove e sviluppa l'autonomia Didattica ed Organizzativa per ridefinire il nuovo profilo di Scuola Media, la sicurezza sui luoghi di lavoro, come altre nuove tematiche, dovrà diventare "soggetto" protagonista. Si colloca in questo contesto la promozione di una *cultura della sicurezza* nell'ambito della più ampia formazione dell'uomo e del cittadino nello spirito dell'art. 33 della Costituzione.

Non saranno più ammessi interventi *ad hoc*, che producono i loro effetti all'interno di un periodo determinato, ma si dovrà costituire un progetto curricolare permanente che, inserito trasversalmente al programma di Educazione alla Salute, svolga una funzione educativa nei confronti degli alunni poiché è fondamentale che il tema della sicurezza sia oggi vissuto dagli allievi come esperienza del vivere quotidiano per diventare domani un atteggiamento culturale e un modo di essere e operare nel proprio luogo di lavoro.

Ciò che si sperimenta oggi all'interno della scuola sarà domani trasferito nella realtà lavorativa. E' un modo di formare i cittadini più consapevoli dei diritti e dei doveri in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questo comporta una considerazione nuova dell'attività di aggiornamento e formazione di quanti operano nell'ambiente scolastico.

In mancanza di riferimenti concreti e di esemplificazioni consolidate, la ricerca di percorsi che siano metodologicamente corretti per garantire la qualità dei progetti, degli strumenti per la rilevazione dei risultati, la elaborazione di strumenti per rilevare gli esiti e la ricaduta sul processo di insegnamento/apprendimento, dovrà utilizzare la professionalità e la competenza del Capo di istituto, dei Docenti e del Personale Ausiliario.

Il D.Lgs 626/94, introducendo di fatto nuovi obblighi e responsabilità anche formativi, inevitabilmente fa riferimento alla C.M. 363/92 secondo la quale " i Capi di Istituto, d'intesa con gli organi collegiali, (...) affrontano la problematica dei concreti progetti dei rispettivi istituti (...), per la definizione di un'azione didattica unitaria...".

La Circolare individua nel PEI il contenitore ideale in cui inserire i temi dell'Educazione alla Salute.

Anche la L.537/93, richiamando il concetto di PEI, prefigura un modello di autonomia della scuola al cui interno prendono corpo i progetti educativi di ogni istituto che vengono presentati all'utenza all'interno di una più generale "Carta dei Servizi" scolastici, inclusa nel POF.

Pertanto una scuola che "organizza" la sicurezza deve:

- Favorire un clima complessivo di benessere, inteso come continua ricerca della qualità della vita, di cui l'attenzione alla sicurezza costituisce una componente rilevante;
- esplicitare il binomio educativo autonomia – sicurezza, come progressiva acquisizione di comportamenti nell'ambiente scolastico e non, che migliorino la sicurezza di ciascuno (disciplina dell'intervallo, entrata uscita, percorso casa – scuola, etc.);
- individuare la prevenzione non come esasperata eliminazione dei pericoli, ma come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro valutazione ed all'assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per sé e per gli altri;
- progettare interventi formativi specifici rivolti agli operatori scolastici, agli alunni (Progetto studenti e studentesse, ...) ed alle famiglie (progetto genitori).

LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

In attuazione alle direttive europee (n.8), riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, è prodotta una nuova normativa che introduce, rispetto alla situazione precedente, una nuova filosofia riguardo alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.

un CRITERIO NUOVO
 affidare al datore di lavoro la responsabilità di una “azione dinamica di prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro”

attraverso l’emanazione di

principi generali


modalità di gestione

NORMATIVA IN SINTESI:

| <i>riferimenti</i> | <i>elementi cardine</i> |
|--------------------------------------|---|
| D.Lgs. 626/94 | <ul style="list-style-type: none"> • descrizione degli ambiti di intervento; • sistema di gestione della sicurezza, strutturato successivamente alla stesura del documento “Valutazione dei rischi”; • individuazione di un sistema di responsabilità (interno all’azienda); • introduzione di un sistema di sanzioni, penali e civili, per eventuali inadempienze; • la consultazione e la partecipazione dei lavoratori (attraverso l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’individuazione dei suoi compiti); • l’informazione e la formazione dei lavoratori (per cui bisognerà dare prova che la formazione abbia raggiunto gli obiettivi prefissati); |
| D.Lgs.242/96 | <ul style="list-style-type: none"> • introduzione di modifiche e integrazioni al D.L.gs.626/94; • individuazione specifica dei “Datori di lavoro” in ciascuna amministrazione; |
| D.M. 292/96 | <ul style="list-style-type: none"> • individuazione del “Datore di lavoro” negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione; |
| D.M. 382/98 | <ul style="list-style-type: none"> • regolamento applicativo del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per gli Istituti di Istruzione ed Educazione; |
| C.M. 119/99 | <p>Fornisce un sistema organizzato di disposizioni, finalizzato a rendere più spediti gli adempimenti connessi al D.Lvo 626/94, nonché a fornire indicazioni e precisazioni sui seguenti punti di rilievo riguardanti la materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datore di lavoro - stesura documento - opportune misure di prevenzione e protezione - nomina RSPP e organizzazione servizio SPP - nomina figura sensibili e squadre di pronto intervento - rapporti con gli enti - sorveglianza sanitaria (designazione medico competente se necessario) - attività di formazione e informazione - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSA di istituto). |
| Legge 265 del 3/08/1999 | <p>Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n.142 Art. 15 – <i>Completamento degli adempimenti di competenza dei dirigenti scolastici Entro il 31/12/2000</i></p> |
| C.M. 293 del 3/12/1999 | Monitoraggio nazionale sulle attività di competenza dei Capi di Istituto |
| C.M. 122 DEL 19./04/2000 | Richiamo alla formazione della cultura della sicurezza e della prevenzione a scuola |
| C.M. Lavoro 40 del 16/06/2000 | Partecipazione dei RLS alla gestione della sicurezza – art. 19 D.L.vo 626/94 |
| C.M. 223 del 3/10/2000 | In seguito ai dati del monitoraggio nazionale (C.M. 293/99), sollecito al rispetto delle attività di competenza dei Capi di Istituto (C.M. 119/99) |

L'organizzazione della sicurezza nella scuola si traduce attraverso l'individuazione di alcuni soggetti operativi che hanno il compito di assicurare il servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambiente durante le attività.

Soggetti



Il Datore di Lavoro: il dirigente scolastico e gli obblighi della sicurezza

Il datore di lavoro ha la responsabilità della tutela e della salute, della sicurezza e della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Nella scuola, la responsabilità della gestione del servizio di prevenzione e protezione spetta al Dirigente o Capo di Istituto (D.M. 292 del 21/06/1996).

I Capi di Istituto sono tenuti, pertanto, ad attuare le misure di sicurezza previste dalla legislazione antinfortunistica.

Tutti gli obblighi legati all'organizzazione della sicurezza, posti in capo al "Datore di Lavoro" riguardano principalmente:

1. Servizio di prevenzione e protezione e l'istituzione dello stesso servizio;
2. valutazione dei rischi dell'attività svolta nella scuola e la gestione dell'emergenza;
3. formazione e informazione dei lavoratori.

(La violazione di questi obblighi da parte dei "datori di lavoro" sanzionata dall'art. 89 del D.Lgs. 626/94)

In questo contesto gli obblighi del Capo di Istituto sono:

1. Procedere alla Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto dell'attività dell'azienda (art. 3, D.M: 382/98 - art.4, D.Lgs. 626/94)
2. Redigere il documento di valutazione dei rischi che descriva, oltre ai criteri adottati per la valutazione stessa, anche l'individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.

3. Designare il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), interno o esterno all'azienda, secondo le regole dell'art. 8, D.L.vo 626/94.

Questi tre obblighi non sono delegabili.

Il Datore di lavoro deve inoltre:

- o Nominare gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP art. 2, D:M: 382/98 - art.4 e art.8, D.Lgs. 626/94). I designati non possono opporre rifiuto se non per giustificato motivo (art. 3 D.Lvo 626/94).
- o Designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità.
- o Nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una volta eletto, e permettere la sua formazione – 32 ore (RLS - art.7, D:M: 383/98 - art. 18, D:Lgs. 626/94).
- o Definire le squadre di Antincendio, di Evacuazione e di pronto Soccorso e assicurare il loro addestramento - 8 ore di cui 3 di pratica - art.4, D.Lgs. 626/94 - artt. 6 e 7, D.M. 10/3/98.
- o Assicurare una idonea attività di informazione e formazione dei lavoratori - art. 6, D.M. 382/98 - artt. 21 e 22, D.Lgs. 626/94.
- o Consultare il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o, in sua assenza, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) d'istituto.
- o Fornire ai lavoratori informazioni su
 - I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
 - I rischi specifici, cui ogni lavoratore è esposto e le disposizioni in materia.
 - I pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi.
 - Le procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.
- o Tenere un registro sul quale annotare gli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza di almeno 1 giorno.
- o Ogniqualvolta se ne presenti l'esigenza, deve richiedere agli EE.LL. la realizzazione degli interventi a carico degli stessi (art. 4, D.L.vo 626/94). è così assolto l'obbligo del datore di lavoro, ma non la sua responsabilità?
- o Programmare le esercitazioni di emergenza - punto 12, D.M. 26/8/92 e allegato VII 10/3/98.

Da parte sua ha il dovere di organizzare la sicurezza delle attività svolte nella scuola attraverso l'attivazione dei seguenti passaggi:

- ❑ Convocazione del Servizio di prevenzione e protezione, formato da un gruppo di persone sensibili alla tematica, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per fornire e discutere tutte le informazioni necessarie alla stesura del documento per la valutazione dei rischi e del piano di evacuazione dell'edificio scolastico; quest'ultimo prevedrà i compiti dei docenti e dei non docenti in situazione di emergenza. Inoltre dovranno essere definiti tempi e modalità delle esercitazioni di evacuazione.
- ❑ Convocazione dell'assemblea di tutto il personale per l'illustrazione del piano di evacuazione dell'edificio e per informare tutti i lavoratori dei rischi generali e specifici evidenziati nel documento di valutazione e delle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare per la loro riduzione o eliminazione.
- ❑ Convocazione del Collegio dei Docenti affinché i consigli di classe progettino, definiscano ed attuino un percorso educativo e didattico complessivo che comprenda la sicurezza come un tema trasversale all'interno della programmazione d'istituto; nel progetto un posto significativo potrà essere assegnato all'educazione alla sicurezza stradale, alla luce dei programmi emanati con decreto 5/8/1994.
- ❑ Convocazione del Consiglio d'istituto per aggiornare il regolamento interno e, se occorre, la Carta dei Servizi, in modo che i comportamenti degli alunni siano puntualmente disciplinati in ordine alla salvaguardia della sicurezza e della salute nella scuola.
- ❑ Predisporre apposite "norme di comportamento" nei luoghi a rischio specifico (palestra, laboratori, mensa, ecc.)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RSL

(Art.7 D.M. 383/98 – ART. 18 D.L.vo 626/94)

La partecipazione dei lavoratori come protagonisti della tutela della salute nei luoghi di lavoro è assicurata dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – RSL.

Va sottolineato che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è distinta da quella delle Rappresentanze Sindacali (R.S.U.), che operano nella scuola.

Il suo compito è di farsi portavoce delle esigenze e delle richieste sulla sicurezza del personale docente e non docente e anche degli allievi sui problemi attinenti la loro sicurezza.

Le relazioni tra il Rappresentante dei Lavoratori e il Dirigente Scolastico, coadiuvato, eventualmente dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovranno essere improntate alla collaborazione nella soluzione dei problemi e non ad un confronto negoziale.

Nelle aziende con oltre 15 dipendenti (nel conteggio non rientrano gli alunni), il Rappresentante è eletto o designato dall'assemblea dei lavoratori nell'ambito dei rappresentanti sindacali aziendali, o, in mancanza di queste, dai lavoratori dell'azienda al loro interno (da 16 a 200 dipendenti 1 RSL).

Il RLS :

- accede ai luoghi di lavoro
- riceve informazioni e documentazione aziendale, informazione dai servizi di vigilanza, adeguata informazione
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
- partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza
- riceve adeguata formazione (32 ore di formazione obbligatoria- art. 6 D.M. 382/98)
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di Lavoro e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

È consultato preventivamente:

- per la designazione degli addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso
- per la definizione del piano delle attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi
- per la valutazione dei rischi
- per la formazione degli addetti a pronto soccorso, evacuazione e antincendio

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del RSPP se l'istituzione scolastica, esclusi gli alunni, non supera le 200 unità di dipendenti.

Il datore di lavoro può designare il RSPP tra le seguenti categorie :

1. Personale interno, provvisto di idonea capacità, adeguatamente comprovata, che si dichiara disponibile.
2. Personale interno, in possesso di attitudini e capacità adeguate e che si dichiara disponibile.
3. Personale interno, in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati, disposto ad operare per più istituti.
4. Esperto esterno, anche se in rete con altri istituti (mediante convenzione).

Il datore di lavoro (art. 8, D.L.vo 626/94) comunica il nominativo del RSPP a:

- Ispettorato del Lavoro
- SPISAL dell'ASL territorialmente competente
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) d'istituto

Per il RSPP (sia questi il Dirigente o un membro del personale in servizio) è obbligatoria la frequenza di un adeguato corso di formazione opportunamente certificato.

Il RSPP coadiuva il datore di lavoro nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e verso di lui non grava alcuna responsabilità, restando questa sempre ascritta al dirigente scolastico.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP

(artt. 8,9, D. L.vo 626/94 e art. 2, D.M. 382/98)

Il Dirigente scolastico designa all'interno dell'istituto alcune figure, in possesso di particolari competenze e disponibilità, che concorrono allo svolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP.

L'SPP ha il compito di assicurare un servizio collaborativo per il continuo miglioramento della qualità della vita all'interno della comunità scolastica.

Anche per i componenti del S.P.P., in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali e con i Vigili del fuoco, vanno realizzate attività di formazione in servizio con un taglio tecnico operativo, da realizzarsi in ambito territoriale (distrettuale, interdistrettuale, con reti di scuole etc.) per acquisire competenze specifiche in merito ai seguenti due aspetti:

- I. l'individuazione dei rischi in ambiente scolastico;
2. modalità di attenuazione e/o eliminazione degli stessi.

Compiti del SPP sono :

- individuare e valutare fattori di rischio.
- Individuare le misure per la sicurezza e la salute.
- Elaborare le misure preventive e protettive.
- Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi generali e specifici per la sicurezza e la salute.
- Partecipare alla riunione periodica di prevenzione protezione.

La riunione periodica del SPP viene indetta almeno una volta all'anno, dal Datore di Lavoro ed ha lo scopo di:

- rilevare i cambiamenti significativi per la sicurezza verificatisi negli ambienti scolastici.
- Mettere a confronto esigenze, competenze e punti di vista diversi, operando in modo che concorrano e contribuiscano ad adottare le misure di sicurezza più efficaci.
- Fornire al Dirigente una conoscenza sempre aggiornata dell'Istituto ed orientamenti e suggerimenti per interventi calibrati.

A tal fine saranno sottoposti all'esame della riunione periodica:

- il documento della sicurezza
- l'idoneità dei dispositivi di protezione individuali
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, ai fini della sicurezza e della salute.

Alla riunione partecipano :

- Il Capo d'istituto
- Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- Il Medico Competente, dove previsto.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, che resta a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

Addetti alla prevenzione dei rischi e alla gestione dell'emergenza

(Art. 4, D.L.vo 626/94 e C.M. 119/99)

Il Datore, sentito il RLS, designa per ogni scuola, e per ogni plesso, i lavoratori (figure sensibili) incaricati di attuare:

- il servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio (questi operatori devono ricevere adeguata formazione)
- il piano di evacuazione dell'edificio
- interventi di pronto soccorso

I designati non possono opporre rifiuto (non sono richieste abitudini particolari, ma solo la possibilità di fare formazione) se non per giustificato motivo (art. 12 D.L.vo 626/94)

L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(D.L.vo 626/94 – DM 382/98 – CM 119/99)

Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore (compresi alunni e genitori) riceva adeguata **INFORMAZIONE**, per conoscere:

- la normativa di riferimento
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
- i rischi specifici cui è esposto
- le procedure di pronto soccorso, lotta antincendio e di evacuazione
- i responsabili e gli addetti incaricati del servizio di prevenzione e protezione

Il Datore di lavoro individuerà forme e strumenti di comunicazione più funzionali ad una corretta informazione (CM 119/99)

Provvede, inoltre, alla **FORMAZIONE** dei lavoratori, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici ai lavoratori.

Contenuti minimi per la formazione dei lavoratori, del RSPP e del RSL sono fissati nel Decreto Ministero del Lavoro – Previdenza Sociale - Sanità, del 16.01.1997.

Il Lavoratore

Il D.L.vo 626/94 considera ogni lavoratore “*soggetto attivo della propria sicurezza*”.

In quanto tale:

- *ha il dovere di informarsi* dei rischi in cui incorre nello svolgimento delle proprie mansioni e dei metodi per prevenirli;
- *deve prendersi cura* non solo della propria sicurezza e della propria salute, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, le quali possono risentire degli effetti delle sue azioni o ammissioni;

In particolare, l'art. 5 del D.L.vo 626/94 stabilisce che il lavoratore ha il dovere di:

- *osservare* le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro riguardanti la protezione collettiva e individuale;
- *utilizzare correttamente* macchinari, le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i dispositivi di sicurezza messi a disposizione e non rimuoverli o modificarli senza autorizzazione;
- *segnalare* immediatamente al D.L. le condizioni di pericolo, di cui viene a conoscenza, comprese le deficienze di mezzi e degli stessi dispositivi di sicurezza, ... e operare in caso di urgenza;
- *non rimuovere o modificare* senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- *non compiere* di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza;
- *sottoporsi* ai controlli sanitari previsti;
- *contribuire* insieme al Datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Responsabilità educativa

"Promuovere la salute significa creare strumenti e occasioni di benessere che possono aumentare le capacità dei destinatari degli interventi di occuparsi del proprio equilibrio psico – fisico. "

(Tratto da: La salute dei giovani. Una sfida e un impegno, OMS, Ginevra,1993)

Il D.Lgs.626/94 non parla di responsabilità educativa, ma di responsabilità formativa, informativa, di addestramento e di istruzione.

Viene data preminenza alla formazione rispetto all'informazione, come si può desumere dalla lettura combinata degli artt. 89 e 90 che si riferiscono alle contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti (cioè la mancata formazione è punita più severamente della mancata informazione).

I due succitati articoli, inoltre, ci dicono che il compito formativo viene assegnato al datore di lavoro o al dirigente. Se ne trae la conclusione, quindi, che il docente, almeno per quanto riguarda l'obbligo della formazione e informazione nei confronti degli alunni, deve essere paragonato ad un dirigente.

Se informare fa riferimento al "sapere" ed il formare al "sapere fare", educare fa riferimento al "sapere essere" con riguardo ai valori condivisi nella comunità scolastica.

Possiamo dire con G.Bertagna che educare "rende ciascuno più indipendente, più libero, capace di scegliere e di assumere la propria responsabilità, di ragionare, di lavorare, di studiare, di esprimersi, di inventare, di agire bene, di gustare il bello e di amare".

Questo è l'obiettivo finale che l'educazione alla sicurezza deve raggiungere, assieme alle altre educazioni presenti nella scuola.

I problemi della salute, degli infortuni e delle malattie professionali richiedono azioni concrete in ambito preventivo, che non possono ignorare gli alunni della scuola media, e che non sono rinviabili al momento occupazionale.

Attualmente nella scuola risultano insufficienti gli interventi educativi e formativi organici e sistematici, volti a sviluppare nei futuri lavoratori una sensibilità alla salute come valore, e pertanto una capacità di mettere in pratica le misure di prevenzione.

I soggetti ai quali rivolgere nella scuola un'azione educativa, **formativa** e **informativa**, sono:

- **i docenti,**
- **il personale ATA,**
- **gli alunni.**

Per le prime due figure professionali è necessaria una azione formativa e informativa promossa dal datore di lavoro; per gli alunni, invece, occorre che il Collegio dei Docenti formuli progetti educativi/formativi all'interno dell'Offerta Formativa di Istituto (**POF**).

Figure indispensabili in ogni programma di prevenzione sono i docenti. Avviare, infatti, un processo di organizzazione scolastica, procedere alla valutazione dei rischi nei laboratori didattici, attivarsi nella predisposizione di misure di prevenzione, costituiscono di per sé un importante momento di formazione per gli alunni, ma anche per gli insegnanti.

Anche per il personale ATA è necessario fare opera di formazione, sia per i compiti che il personale deve svolgere negli ambienti scolastici, sia per i rapporti che intrattiene con gli alunni.

I comportamenti, infatti, assunti dagli adulti nei confronti della sicurezza sono recepiti indirettamente e fatti propri dagli alunni.

Più volte nel D.Lgs./626 si richiama il dovere del datore di lavoro di formare ed informare i lavoratori.

Informare significa trasmettere conoscenze. Si tratta di un processo attraverso il quale si esplorano le conoscenze inerenti alla sicurezza sul lavoro per acquisire modelli e strategie intellettuali necessari per procedere poi autonomamente.

Formare significa predisporre un processo mentale attraverso il quale trasmettere l'uso degli attrezzi, delle macchine e della strumentazione usati dal personale e dagli allievi.

Per quanto riguarda i **docenti e il personale ATA**, la formazione e l'informazione, previste dal D.Lgs 626/94, saranno attivate dal Preside, in quanto datore di lavoro, nonché dall'Amministrazione Centrale e Periferica, in collaborazione con i vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile, A.S.L, ISPESL, ecc ... Un ruolo importante per il personale ATA sarà assunto dal Responsabile Amministrativo.

Tutti i lavoratori dovranno ricevere un'adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e la sicurezza, sulle misure ed attività di protezione e prevenzione adottate.

Le scuole saranno chiamate perciò a predisporre e organizzare, da sole o in collaborazione con i servizi territoriali, con le ASL di competenza, con i fornitori, iniziative di aggiornamento del personale.

Per quanto riguarda gli alunni, non potendo il Preside formare ed informare tutti gli alunni, è importante che deleghi questa funzione ai docenti, dopo aver predisposto adeguati corsi di formazione.

Docenti

E' indispensabile che gli insegnanti siano posti nella condizione di verificare e approfondire le proprie conoscenze e i propri atteggiamenti nei confronti della problematica della sicurezza, riflettendo contemporaneamente sulle loro responsabilità e sul loro ruolo. La professionalità docente, infatti, non è legata solo alle conoscenze disciplinari, ma deve prevedere anche competenze in ambito psico-pedagogico e capacità di programmare e lavorare in gruppo.

Iniziative di formazione per i Docenti potranno essere organizzate:

- I. dalle **scuole**, singolarmente o in rete con altre scuole del territorio, autonomamente o in collaborazione con le strutture sanitarie locali;
2. dai **CSA**, con iniziative concordate con gli operatori dell'ASL di competenza.

La formazione dei **Docenti** dovrà prevedere non solo interventi di tipo informativo da parte degli esperti, ma soprattutto dovrà suscitare il *coinvolgimento attivo degli insegnanti*, che saranno chiamati a predisporre percorsi didattico/educativi per le loro classi, con itinerari diversi e flessibili a seconda delle necessità..

Il Collegio dei docenti e i consigli di classe sono chiamati a definire, progettare e attuare un percorso educativo - didattico che comprenda la sicurezza, rispettivamente nella programmazione educativa e in quella didattica, in modo tale che questa non diventi una tematica a se stante.

Spunti rilevanti sono offerti dai programmi di educazione alla sicurezza stradale.

Nel vari consigli di classe gli insegnanti più direttamente coinvolti sulle tematiche della sicurezza saranno:

- docenti di educazione fisica, per gli aspetti pratici di primo soccorso;
- docenti di educazione tecnica, per la conoscenza degli ambienti scolastici, spazi e piano di evacuazione;
- docenti di scienze, per gli aspetti di conoscenza del corpo;
- docenti di educazione civica, per la progettualità della sicurezza come valore.

Personale A.T.A.

Il personale A.T.A. ha un notevole peso per la gestione e l'attuazione del progetto sicurezza e quindi è indispensabile una formazione in servizio in ordine ai propri compiti e funzioni, anche in relazione a:

- fattori di rischio nell'ambiente scuola;
- infortuni e strategie di prevenzione,
- piano di evacuazione dell'edificio;
- uso di mezzi antincendio;
- conoscenza dei prodotti chimici utilizzati;
- tecniche di primo soccorso.

Detti piani di formazione dovranno essere deliberati dall'assemblea del personale A.T.A. e dal Consiglio d'istituto.

Le norme di sicurezza sono portate a conoscenza del personale A.T.A. dal Capo d'Istituto per mezzo di:

- apposita assemblea;
- comunicati e circolari interne,
- apposite liste di norme comportamentali da affiggere nei vari reparti.

L'organizzazione del lavoro viene definita dal Capo d'Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, distintamente, per quanto riguarda i compiti, per il personale di segreteria e per il personale ausiliario.

Per un effettivo controllo dell'incolumità del personale A.T.A. è richiesta la sistematica vigilanza del Responsabile Amministrativo che riferirà al Capo d'Istituto circa le eventuali infrazioni.

Alunni

Il D.Lgs. 626/94, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 242/96, obbliga il Preside e i Docenti a fornire adeguata formazione e informazione sulle misure per la tutela della salute e per la sicurezza del lavoro agli studenti, che sono considerati dei lavoratori quando sono in laboratorio, quando utilizzano macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

(La mancata formazione ed informazione comporta delle sanzioni)

Negli adolescenti risulta elevata la soglia di percezione del rischio poiché alta è la loro disponibilità a rischiare per rafforzare la personale autostima. Difficilmente i ragazzi percepiscono il rischio come prodotto causale di tipo probabilistico.

Diventa fondamentale perciò **l'azione educativa** promossa dalla scuola che, partendo da situazioni di vita quotidiana e facendo leva sulle esperienze personali, dovrà potenziare le capacità nei propri alunni di individuare e riconoscere i fattori determinanti una situazione a rischio e di valutarli rispetto a un'aspettativa di benessere.

Oltre alle conoscenze acquisite con la normale attività di apprendimento (programmazione educativa e didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti) occorre prevedere specifici momenti educativi relativi alla sicurezza. L'insegnamento richiesto non dovrà limitarsi quindi alla trasmissione di contenuti, ma piuttosto stimolare una trasformazione nei comportamenti per indurre scelte esistenziali più consapevoli.

Altra occasione potrà essere costituita dal verificarsi di episodi che abbiano messo in pericolo la sicurezza di qualcuno. Si tratta, nel complesso, di non dare per scontata l'informazione degli alunni circa i pericoli della vita quotidiana.

Se gli alunni saranno messi in condizione di analizzare e programmare le loro azioni, agendo consapevolmente su un insieme di elementi fondamentali, impareranno ad operare in vista di conseguenze almeno relativamente prevedibili.

Come coinvolgere attivamente gli alunni

La programmazione di interventi di educazione alla sicurezza nella scuola media deve rispondere ai seguenti requisiti:

- precisare le finalità e gli obiettivi, essenzialmente formative;
- prevedere negli obiettivi la trasversalità, con apporti da tutte le discipline;
- prevedere la realizzazione delle attività nei curricoli di tutte le discipline;
- adottare metodologie che prevedano la partecipazione attiva dei destinatari;

- ❑ realizzare collegamenti interistituzionali (enti ed agenzie diverse come ASL, INAIL, organismi sindacali e imprenditoriali, Ispettorato del lavoro).

A partire dalla sensibilizzazione al rischio, in senso generale, si procederà allo sviluppo di capacità specifiche:

- quella di valutare un laboratorio della scuola in relazione ai rischi,
- quella di individuare soluzioni per l'eliminazione o la riduzione del rischio.

Si dovrà tenere conto:

- ❑ **della situazione di partenza** (con indagini preliminari sulle opinioni e sugli atteggiamenti degli allievi nei confronti del rischio, ad esempio con la somministrazione di test);
- ❑ **dei prerequisiti** (per prerequisiti si devono intendere le esperienze possedute, il tipo di percezione del rischio e la capacità di collegare il rischio alla realtà quotidiana);
- ❑ **dei tempi delle attività** nell'arco dell'anno;
- ❑ **dei contenuti.**

I contenuti possono essere:

- ❑ fattori di rischio nella scuola;
- ❑ sistema ambiente-uomo-macchina;
- ❑ la dinamica di accadimento dell'infortunio;
- ❑ metodologia di indagine e valutazione del rischio (esposta con esempi semplici e legati al concreto);
- ❑ strategie per prevenire i rischi (distinguendo fra quelle tecniche, organizzative e formative);
- ❑ tecniche elementari di primo soccorso;
- ❑ organizzazione nella scuola per la sicurezza (competenze, responsabilità, incluse quelle degli allievi).

Il dovere della sicurezza per tutti, anche per gli allievi

In analogia con quelli dei lavoratori, anche gli alunni hanno obblighi che l'insegnante deve far conoscere e sui quali vigilare al fine del loro rispetto.

I doveri degli allievi possono essere sintetizzati come segue:

- ❑ rispettare le misure disposte dall'insegnante ai fini della sicurezza
- ❑ usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza
- ❑ segnalare immediatamente ai responsabili eventuali condizioni di pericolo
- ❑ non rimuovere i dispositivi di protezione

Presenza di portatori di handicap

Se è vero che la presenza dell'handicap funge da rilevatore privilegiato delle situazioni umane, evidenziando diritti, necessità, problemi, l'attenzione allo stesso sarà un indicatore forte della qualità di un progetto educativo, oltre che di un progetto per la sicurezza.

Sarà pertanto qualificante ed eticamente necessario prevedere priorità e misure per la tutela del portatore di handicap a livello:

1. di organizzazione di spazi
2. di risorse umane
3. di piano di evacuazione.

Indipendentemente dalla presenza di barriere architettoniche, è opportuno prevedere la collocazione delle classi con portatori di handicap, siano essi alunni o docenti, al pianterreno, in posizione strategica rispetto ad uscita di sicurezza e a postazioni di personale ausiliario.

In caso di presenza di persone con handicap sensoriale grave (ipoacustici, sordomuti, non vedenti) si prevederà l'addetto alla loro informazione di allarme e all'aiuto per l'evacuazione.

Nei piani di evacuazione è necessario che venga esplicitamente prevista, all'interno di una movimentazione svelta ma ordinata, la presenza di una persona in difficoltà, alla quale dare una collocazione precisa nell'ambito della stessa a seconda della tipologia dell'handicap.

A livello di prevenzione è opportuno ricordare che l'assistenza, di competenza delle amministrazioni comunali, diversa dalla funzione educativa dell'insegnante di sostegno, va organizzata e concertata.

PIANO DI EVACUAZIONE

E' lo strumento operativo che permette la pianificazione delle operazioni da compiere in caso di emergenza per garantire lo sfollamento ordinato e sicuro di tutti gli occupanti di un edificio.

Per ogni edificio occorre predisporre apposito piano di evacuazione.

Il datore di lavoro designa, tra i lavoratori, gli addetti (squadre "figure sensibili") incaricati a:

- prevenzione incendi
- evacuazione
- pronto soccorso

Illustrazione del piano di evacuazione agli alunni (a cura dei Coordinatori di classe)

E' opportuno che i docenti forniscano agli alunni un'informazione costante sulle problematiche riguardanti il verificarsi di una situazione di emergenza, attraverso lezioni che lo stesso personale docente può svolgere.

Una informazione adeguata può essere riferita fondamentalmente ai seguenti argomenti:

- concetto di emergenza;
- concetto di panico e misure per superarlo adottando comportamenti adeguati;
- cos'è e com'è strutturato il Piano di evacuazione;
- identificazione e conoscenza dei percorsi di sfollamento dalla lettura delle planimetrie esposte all'interno dell'aula ed ai piani;
- assunzione degli incarichi assegnati e loro importanza;

Nell'affrontare tali argomenti dovrà essere data adeguata importanza alla serietà del Piano e delle esercitazioni periodiche.

L'aspetto pratico è riferito sostanzialmente alla verifica dell'apprendimento dei comportamenti in caso di emergenza da effettuarsi con:

- prove parziali eseguite dagli alunni di singole classi e condotte dai docenti, per prendere visione dei percorsi di sfollamento, non solo dalla propria classe ma anche dagli spazi comuni, come palestra, aula magna, laboratori, ecc.(per queste esercitazioni sono coinvolti gli insegnanti che utilizzano gli spazi specifici);
- prove generali che comportano l'evacuazione dell'edificio, con e senza preavviso.

Al termine di ogni esercitazione pratica le singole classi dovranno effettuare, sotto la guida degli insegnanti, l'analisi critica dei comportamenti tenuti al fine di individuare e rettificare atteggiamenti non idonei emersi durante la prova, e più precisamente:

- intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico;
- controllare che gli allievi eseguano correttamente le istruzioni.

Modalità di evacuazione

In caso di emergenza (terremoti, incendi, avviso o sospetto di presenza ordigni, inquinamento dovuto a cause esterne, ogni altra causa ritenuta pericolosa dal Capo d'Istituto o dal suo diretto Collaboratore), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti della scuola, **alunni, docenti e personale ausiliario sono tenuti al rispetto delle seguenti regole:**

Al suono prolungato della sirena o, in mancanza di elettricità, ai rintocchi ripetuti di una campana,

- i **DOCENTI** dovranno guidare gli alunni verso l'uscita, mantenendo l'ordine e la calma;
- il **PERSONALE AUSILIARIO** si affiancherà ai docenti nel guidare gli alunni all'esterno e provvederà immediatamente a spalancare tutte le porte di uscita;
- gli **ALUNNI** si disporranno immediatamente, ma con ordine e senza affollarsi, in fila, secondo le indicazioni e gli schemi affissi all'interno di ogni aula e, seguendo il percorso indicato, si porteranno al punto di raccolta.

In caso di terremoto, si dovrà:

- mantenere la calma e non precipitarsi fuori;
- restare in classe o nel luogo di lavoro allontanandosi da elementi pericolosi (porte a vetri e finestre, armadi, librerie, lampadari, oggetti sospesi);
- ripararsi sotto il banco, la cattedra, l'architrave della porta o vicino ai muri portanti (ricordare che durante i terremoti le scale sono pericolose);
- non appena cessata la scossa, eseguire immediatamente l'ordine di evacuazione.

In caso di incendio si dovrà:

- mantenere la calma;
- se l'incendio si è sviluppato in classe, uscire subito chiudendo la porta;
- se l'incendio si è sviluppato fuori dalla classe ed il fumo rende impraticabili scale e corridoi, chiudere bene la porta, sigillando le fessure con panni possibilmente bagnati;
- aprire la finestra e chiedere soccorso;
- se il fumo non permette di respirare, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato e sdraiarsi sul pavimento, perché il fumo tende a salire verso l'alto;
- l'ordine d'evacuazione deve essere eseguito, eventualmente cambiando il percorso, se l'incendio ostruisce la via di fuga.

Assegnazione degli incarichi al personale docente e non docente (a cura del dirigente)

L'assegnazione di specifici incarichi ai Docenti si rende necessaria per garantire i necessari automatismi nelle operazioni da compiere del Piano di evacuazione, nonché un corretto e sicuro funzionamento di tutti i dispositivi atti a garantire un'evoluzione in sicurezza nell'ambiente scuola.

Gli incarichi rimangono in vigore fino a nuove disposizioni del Capo di Istituto.

| | Sede B.Buri | Sede L.Dorigo | Sede M.L.King |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Responsabile del Piano Sostituisce la Dirigente e dirama l'ordine di evacuazione mediante la sirena. Compila l'allegato 5 e predispone l'affissione dell'allegato 2. | | | |
| Incaricati di piano o di settore responsabili del controllo delle operazioni di evacuazione. Diffondono l'ordine di evacuazione a tutte le persone presenti nell'edificio e assicurano lo svolgimento regolare dello sgombero dell'edificio. Concordano i settori dell'edificio di competenza. | | | |
| Incaricato di effettuare le chiamate di soccorso (V.V.FF. - Forze dell'ordine - Pronto soccorso) (1) | | | |
| Incaricato dell'interruzione erogazione energia elettrica, del gas e dell'alimentazione centrale elettrica. (2) | | | |

NOTE

(1) –Durante le prove di evacuazione si sospende l'intervento.

(2) –Durante le prove di evacuazione, gli incaricati si limitano ad una ricognizione per conoscere la collocazione degli interruttori di impianto.

Consegna per l'insegnante

- Alla percezione del segnale di evacuazione, l'insegnante presente in aula raccoglie il registro delle presenze (solo se è in grado di farlo) e si avvia verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell'evacuazione.
 - l'insegnante imposterà gli studenti per formare una fila indiana. Gli alunni seguendo l'insegnante, iniziano ad uscire dalla classe tenendo per mano (non sulle scale) il secondo studente e così via fino all'ultimo studente.
 - Nel caso lungo il percorso incontri qualche studente non appartenente alla sua classe, lo inserirà nella propria fila e lo porterà seco all'uscita.
 - Nel caso qualcuno necessiti di cure all'interno della classe, l'insegnante consegnerà la fila dei suoi alunni al primo collega che incontra lungo il percorso e ritornerà a prestare soccorso e restare insieme all'infortunato sino all'arrivo delle squadre di soccorso esterne.
- In caso di incendio, le persone che rimarranno in aula dovranno posizionare abiti (se possibile bagnati) in ogni fessura della porta della classe e aprire le finestre, solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula.
- l'insegnante segnalerà quanto rilevante ai fini del soccorso (alunni aggiunti, persone rimaste in aula, ecc) alla persona incaricata che si trova sulla porta di uscita.
 - Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno previsto dal Piano.

- Raggiunto tale punto, l'insegnante di ogni classe provvederà a fare l'appello dei propri studenti e segnalerà la situazione della evacuazione al coordinatore esterno dell'emergenza.
- L'insegnante manterrà la calma e cercherà di trasmettere sicurezza agli alunni evitando, se possibile, situazioni di panico

Consegna per l'addetto alla diffusione dell'allarme

- L'incaricato della diffusione del segnale di allarme impartirà il comando di evacuazione dell'edificio, azionando la sirena d'emergenza oppure, nel caso di mancato funzionamento, con una serie di suoni intermittenti di fischiotto.
- Si accerterà che tutti gli occupanti del fabbricato abbiano percepito la condizione di pericolo.
- Provvederà eventualmente a segnalare a voce la situazione di pericolo esclamando ad alta voce:
EVACUARE LA SCUOLA – MANTENERE LA CALMA

Consegna per gli incaricati ad effettuare le chiamate di soccorso

Ogni punto telefono è dotato di scheda con riportati i numeri telefonici per chiamate di soccorso in caso di emergenza

- Alla percezione del segnale di evacuazione, l'addetto cercherà di assumere sommarie informazioni sull'accaduto (presenza di feriti, presenza di fuoco, ecc)
- Prenderà contatti con i numeri:
118 – Emergenza sanitaria
115 – Vigili del Fuoco.
113 – Questura
- 112 - Carabinieri
- Fornirà, mantenendo la calma, le seguenti informazioni (come riportato nella scheda di chiamata):
 - indirizzo della Scuola, eventuali punti di riferimento, percorso più breve (se per esempio è presente il mercato di quartiere)
 - tipo di evento (incendio, fuga di gas, allarme bomba, ecc)
 - numero di persone coinvolte nell'emergenza
 - numero telefonico da dove si chiama
 - eventuale numero telefonico per comunicare dopo l'abbandono del posto di chiamata
- si porterà nel posto di raccolta esterno e se necessario manterrà i contatti telefonici (cellulare) con gli enti di soccorso

N.B. – nel momento dell'emergenza, tutti gli operatori che si trovano vicino ai punti telefono devono essere in grado di attivarsi ed effettuare le chiamate necessarie, seguendo le indicazioni sopra esposte e riportate nella scheda di chiamata.

Consegna per l'incaricato all'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica

Una volta percepito l'allarme, l'incaricato:

- provvederà a chiudere l'interruttore per l'erogazione dell'energia elettrica e, qualora fossero presenti e attivi, gli interruttori del gas e dell'alimentazione della centrale elettrica.
- segnalerà l'avvenuta azione al coordinatore esterno dell'emergenza.

BIBLIOGRAFIA

Sono stati utilizzati i seguenti materiali bibliografici:

- ❑ Sicurezza e prevenzione – Bruno Sozzi – Editrice La Scuola
- ❑ Sicuri di essere sicuri? – SI.NA.SC.EL. – CISL
- ❑ Sicurezza nella scuola – Materiali Seminario Nazionale M.P.I. Abano Terme 3-6/'97
- ❑ Sicurezza nella scuola – Dispensa S.M.S. di Bardolino
- ❑ La sicurezza nelle scuole – Materiali Seminario di studio provinciale – gen/99
- ❑ Materiali di lavoro Lachiver Servizi S.r.l.
- ❑ Corso Ministeriale per RSPP - 2001

Stampato nel mese di settembre 2007